

Trasporto di "più" rifiuti sul medesimo automezzo

La contemporaneità di trasporto dei rifiuti sullo stesso automezzo aventi codici CER diversi costituisce certamente una **pratica operativa diffusa e ammessa**, sebbene non debitamente disciplinata a livello normativo. Infatti, gli stessi provvedimenti d'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali vietano **esclusivamente** il trasporto congiunto di tipologie di rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente tra loro, pertanto coordinando esclusivamente il diniego per tipologie di rifiuti pericolosi e ammettendo tacitamente il trasporto dei rifiuti non pericolosi a determinate condizioni di trasporto.

A ciò si aggiunga riguardo alla documentazione che deve accompagnare il trasporto, che il FIR di cui all'art. 193, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (norma di riferimento per quanto concerne il trasporto di rifiuti) è concepito per documentare il trasporto di un'unica tipologia di rifiuto da un unico produttore ad un unico destinatario, per cui deve essere emesso un formulario per ciascun rifiuto quale risulta individuato dal codice (CER).

Alla luce di ciò si ritiene necessario seguire le seguenti **indicazioni**:

- Il trasporto deve essere accompagnato da tanti formulari quanti sono i codici CER non pericolosi sullo stesso automezzo;
- Occorre attenersi puntualmente alle prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in merito al trasporto contemporaneo sullo stesso veicolo di rifiuti diversi;
- Il trasporto congiunto non può riguardare rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente fra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
- Il trasporto deve comunque essere eseguito in modo tale da evitare tassativamente qualsiasi indebita **miscelazione dei rifiuti utilizzando compartimentazioni divisorie (casce e cassonetti, big bag, teloni di contenimento e copertura, ecc).**

Lo **scarico** dei rifiuti, una volta che il mezzo ha raggiunto l'impianto di destino finale, dovrà avvenire anche in questo caso in modo da evitare indebite miscele e conformemente alle eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata per l'impianto stesso.

Ing. Antonio Mozzillo

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli n°B879

Consulente Tecnico d'ufficio del Tribunale di Napoli n°I5666

Certificazione "CERTing ESPERTO IN AMBIENTE E TERRITORIO" N°NAA-1489-IT19